

Amministrazione: **m_ips - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Area Organizzativa Omogenea: **DTL_RM - Direzione Territoriale del Lavoro di Roma**

Il sottoscritto **Fracassi Nemore**,
dichiara di aver ricevuto il documento :

Registro: **Registro Ufficiale AOO DPL_RM**
Oggetto: **ACCORDO DI SECONDO LIVELLO - BIOPARCO -DI ROMA MARIO PALMIERI**
Classificazione:
Mittente: **BIOPARCO DI ROMA**
E-mail mittente:
Num. protocollo: **0076621**
Data: **21/06/2016 12:42:00**
DocId: **000024880160**



VERBALE DI ACCORDO



L'anno 2016, il giorno 15 del mese di giugno, in Roma presso la sede della Confcommercio Roma:

- la Fondazione BIOPARCO DI ROMA, rappresentata dalla Dott.ssa Paola Di Marzio e Andrea De Dominicis, assistiti da Maria Elisabetta Russo della Confcommercio di Roma;
- FILCAMS – CGIL in persona di Edoardo Lisi;
- UILTUCS in persona di Sergio Moro.

Presente le RSA.

Premesso che

- in data 26 gennaio 2015 tra le parti in epigrafe è stato stipulato un Accordo Integrativo Aziendale con scadenza fissata per il 31 dicembre 2017;
- Nell'incontro odierno le Parti hanno approfondito la questione legata alla gestione delle prossime aperture straordinarie del Bioparco;

Tutto ciò premesso:

si conviene quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/2003, le parti concordano di integrare l'art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale richiamato in premessa e di sostituirlo integralmente come segue:

"5. RIPOSO GIORNALIERO


Fermo restando quanto indicato all' 120 CCNL Terziario, le Parti concordano di derogare al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, di cui all'art. 17, D.Lgs. 66/2003, frazionando lo stesso per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:

- episodi atmosferici invasivi;
- nascite, allattamento, decesso, partenze e arrivi di animali assistiti dalla Fondazione Bioparco di Roma;
- **aperture straordinarie del Bioparco legate a manifestazioni, eventi o nuove attività che comportino la riduzione dell'intervallo tra la chiusura e la riapertura del giorno successivo.**

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di 9 ore, rappresenta un'adeguata protezione degli stessi."

A tale fine si precisa che, così come disposto dalla normativa di legge sopra richiamata, il riposo minimo e continuativo di 9 ore qui definito, è inderogabile individualmente.

2. In caso di ricorso ad aperture straordinarie, potranno essere applicate, previo accordo tra il lavoratore e la Fondazione, una delle seguenti modalità di recupero:




[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

- riposi compensativi per il recupero in tutto o in parte dell'orario straordinario e/o notturno prestato da effettuarsi il giorno successivo fermo restando il riconoscimento della sola maggiorazione per le ore straordinarie e/o notturne.
- Recupero delle minor orario prestato il giorno successivo la prestazione straordinaria e /o notturna attraverso il ricorso a permessi individuali e/o permessi a recupero.

Le Parti concordano di monitorare la realizzazione della presente modifica contrattuale al fine di valutarne eventuali integrazioni.

BIOPARCO ROMA



CONFCOMMERCIO




FILCAMS - CGIL



UILTUCS



RSA

